



FABBRICATI RURALI RISPOSTE DALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Ritenendo che le problematiche sorte relativamente all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni emanate con Decreti, Circolari ed altro in materia di censimento di fabbricati in possesso o meno dei requisiti di ruralità rivestano un carattere di notevole attualità e rilevanza non solo per tutti i Colleghi ma soprattutto per poter dare giusta e corretta informazione al cittadino contribuente, in questo numero del notiziario intendo richiamare la Vostra attenzione e ribadire, a seguito di questi e questioni sollevate da diversi soggetti (tecnici, associazioni di categoria o semplici contribuenti) in merito agli adempimenti a cui il cittadino tramite il proprio professionista deve obbligatoriamente dare attuazione, quanto il Direttore Centrale Ing. Carlo CANNAFOGLIA con nota del 6 marzo 2008 ha risposto in modo esauriente circa l'esatta interpretazione delle norme in materia e più precisamente:

- a) *nell'ipotesi di fabbricato non in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità, esattamente descritto al Catasto Edilizio Urbano ma non risultante in cartografia, il titolare dei diritti reali non è tenuto alla presentazione del tipo mappale al Catasto Terreni, qualora il fabbricato sia ante 4 novembre 1969. Per i fabbricati iscritti in C.E.U. dopo la suddetta data e più in generale per ogni fabbricato urbano è possibile richiedere alla parte la presentazione del tipo mappale di aggiornamento. In caso di inadempienza è applicabile la specifica sanzione qualora non sia intervenuta la prescrizione ordinaria (quinquennale).*
- b) *nell'ipotesi di fabbricato in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità non risultante in cartografia né nell'archivio censuario del C.T., il titolare dei diritti reali è tenuto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (tipo mappale al Catasto Terreni e Doc-fa al Catasto Fabbricati). Nel caso di fabbricati presenti nell'archivio censuario ma non in cartografia, trattandosi di fabbricati acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 gennaio '98 n. 28, nulla è possibile richiedere alla parte atteso che il rilievo del fabbricato era competenza del catasto.*
- c) *nell'ipotesi di immobile iscritto in CT come fabbricato rurale e presente nelle mappe con la sua configurazione attuale, non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare non sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità, la parte non è tenuta ad alcun adempimento. A tale fine rilascerà una specifica dichiarazione barrando nel modello di segnalazione di anomalia (all'elenco di fabbricati ex rurali pubblicato) la casistica: "la tipologia di immobile non richiede accatastamento al Catasto Edilizio Urbano in quanto l'immobile non è adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente) ma è di tipo strumentale alle attività agricole con destinazione d'uso a"*

Per quanto concerne il recupero in mappa delle geometrie dei fabbricati per i quali la parte non è tenuta alla presentazione del tipo mappale si evidenzia che è stata emanata la procedura operativa n. 120 del 28 febbraio 2008 che disciplina fra l'altro anche questa specifica attività.

(firmato: Carlo Cannafoglia)